



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. Di Registro delle deliberazioni 62 del 16/12/2024

OGGETTO: “ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ IN CUI IL COMUNE DI MONZA DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175”

L'anno 2024, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 18:30 è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta Ordinaria Pubblica.

Nel corso della seduta, validamente costituita ai sensi di legge, il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, è invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, al quale erano presenti n. 25 Consiglieri:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	PILOTTO PAOLO	SINDACO	P	
2	BERTOLA CHERUBINA	Presidente del Consiglio	P	
3	ALLEVI DARIO	Consigliere	P	
4	ARBIZZONI ANDREA	Consigliere		A
5	BONETTI GIULIA	Consigliere	P	
6	BRACCIO LEONARDO	Consigliere	P	
7	BRIZZOLARA SARAH	Consigliere	P	
8	CIRILLO FRANCESCO	Consigliere	P	
9	DELUCA GIUSEPPE VILLY	Consigliere	P	
10	BERNASCONI PAOLA	Consigliere	P	
11	ERBA MICHELE	Consigliere	P	
12	GALBIATI STEFANO	Consigliere		A
13	GALLI STEFANO SIMONE	Consigliere		A
14	GENTILE LORENZO	Consigliere	P	
15	GUFFANTI ILARIA MARIA	Consigliere	P	
16	IMPERATORI ANGELO LUIGI	Consigliere	P	
17	LONGO MASSIMILIANO LUCIO	Vice Presidente Vicario del Consiglio	P	
18	MAFFÈ PIERFRANCO	Consigliere	P	
19	MERLINI DESIREE CHIARA	Consigliere		A
20	MONGUZZI MARCO EMANUELE	Consigliere	P	
21	PACIELLO DONATELLA MARIA	Consigliere		--
22	PARRELLA TULLIO	Consigliere	P	
23	PIETROBON MARCO	Consigliere		--
24	PIFFER PAOLO	Consigliere	P	
25	PORRO MARIA GIOVANNA	Consigliere	P	



26	RACIOPPI FRANCESCO	Vice Presidente del Consiglio		A
27	RIBOLDI MARCO MARIA	Consigliere	P	
28	SASSOLI MARTINA	Consigliere		A
29	SPEDO LORENZO	Consigliere	P	
30	TOSELLI STEFANO	Consigliere	P	
31	VILLA SIMONE	Consigliere	P	
32	VISCONTI SERGIO TIZIANO	Consigliere	P	
33	ZONCA PIETRO	Consigliere	P	

**P/A: P = presente; A = assente; -- = assente giustificato*

Presiede la Presidente del Consiglio comunale: Bertola Cherubina

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune: Barbera Franco Andrea

A norma di legge, la Seduta è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri, escluso il Sindaco. Verificata la presenza di n. 25 consiglieri, la Presidente del Consiglio dichiara valida la Seduta.



La Presidente del Consiglio comunale, Bertola Cherubina, introduce la proposta di seguito riportata, dando la parola all'Assessore Longoni per la relativa illustrazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 26/11/2024

OGGETTO: ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ IN CUI IL COMUNE DI MONZA DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

Premesso che:

- con l'entrata in vigore del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 il legislatore ha introdotto con l'art. 24 la revisione straordinaria delle partecipazioni, a tal fine entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica doveva effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che dovevano essere alienate;

- per gli enti locali il provvedimento sopracitato costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 della Legge del 23 dicembre 2014 n. 190; l'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 impone alle amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, e di predisporre ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- ai sensi del comma 2 sopracitato le amministrazioni pubbliche adottano i piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita analisi tecnica, ove in sede di analisi rilevino la presenza di:

- Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 175/2016;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Dato atto che l'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 precisa ulteriormente i limiti alle partecipazioni societarie concesse agli enti pubblici, sancendo che i medesimi possono detenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di:



- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 50/2016; realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 c. 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Dato Atto che l'art. 20 del citato D. Lgs. n. 175/2016 stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottino annualmente (entro il 31 dicembre di ogni anno) appositi piani di razionalizzazione ove, in sede di analisi effettuata sulle proprie partecipazioni, rilevino delle partecipazioni "non conformi".

Verificato che il Dipartimento del Tesoro - MEF e la Corte dei Conti, hanno approvato linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Preso atto della "Relazione Tecnica di Ricognizione delle Partecipazioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016" allegata alla deliberazione del Consiglio n. 16 del 27.02.2017 e confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.09.2017 nella quale il Servizio Enti Partecipati, competente a norma dell'art. 147 quater del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, aveva proceduto ad una ricognizione e rendicontazione delle operazioni di razionalizzazione svolte, con specifico riguardo alle operazioni di liquidazione e razionalizzazione dei costi, evidenziando i risparmi di spesa ottenuti.

Considerato che dalla citata Relazione si evince che il Comune di Monza ha già avviato e portato a conclusione tutte le operazioni di razionalizzazione societarie indicate nel Piano di Razionalizzazione.

Verificato che il servizio ad oggi competente in materia in base al vigente funzionigramma, ha elaborato, secondo le vigenti normative ed al Regolamento comunale sui controlli delle società partecipate non quotate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 14/12/2020, un articolato sistema di controlli sulle partecipate rimaste in portafoglio, effettuando nelle apposite sedi verifiche e controlli di natura economico-patrimoniale.

Dato atto che il servizio competente secondo il funzionigramma vigente ha provveduto ad effettuare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2023 i cui risultati sono dettagliati nella relazione tecnica di ricognizione ordinaria delle partecipazioni (Allegato n.1) redatta in conformità alle linee guida messe a disposizione dal Dipartimento del Tesoro - MEF e dalla Corte dei Conti.



Dato atto che le società partecipate direttamente che non sono state già oggetto di fusione, cessione o liquidazione, sono oggi le seguenti:

- 1. Brianzacque S.r.l., società pubblica affidataria “in house” del servizio idrico integrato brianzolo, partecipata al 18,09%, frutto della fusione avvenuta tra ALSI S.p.A. e Brianzacque S.r.l., strategica per l’organizzazione del servizio idrico integrato a livello di Ambito provinciale (ATO);*
- 2. Monza Mobilità S.r.l., società “in house” del Comune di Monza, affidataria diretta della gestione della sosta su aree cittadine, partecipata al 100%, frutto della trasformazione della preesistente TPM S.p.A., strategica per il coordinamento della mobilità cittadina;*
- 3. Farma.Co.M. S.p.A., società di gestione delle farmacie comunali, partecipata al 94,98% dal Comune dai soci farmacisti, avente oggetto sociale oltre che la distribuzione di farmaci anche altri importanti servizi socio-assistenziali, strategica per la distribuzione di farmaci in zone poco servite della città e per l’erogazione di altri servizi socio-assistenziali;*
- 4. ACINQUE S.p.A. (ex ACSM AGAM) la multiutility operante nel settore dell’energia e dell’ambiente, già frutto nel 2009 di un’aggregazione tra la monzese AGAM S.p.A. e la comasca ACSM S.p.A., società quotata nei mercati regolamentati dal 1999 e partecipata dal Comune dal 2009, alla quale pertanto non si applica il citato D.lgs. 175/2016, se non nelle parti ove è espressamente previsto, la quale è stata oggetto di un’importante operazione di riorganizzazione, al termine della quale il Comune di Monza detiene una partecipazione azionaria pari al 10,53% del capitale sociale.*

Verificato che:

- il D.lgs. 175/2016, all’art. 26 comma 3, prevede che le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015 e che la partecipazione in ACINQUE S.p.A. da parte dell’ente è strategica per l’organizzazione dei servizi d’interesse generale;

Considerato che:

- tutte le partecipazioni indirette del Comune di Monza fanno capo alla società quotata ACINQUE S.P.A., alle quali, in quanto controllate di una società quotata nei mercati regolamentati, non si applicano se non nelle parti dove espressamente previsto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016,
- alla luce della relazione tecnica di ricognizione ordinaria delle partecipazioni che le società non quotate partecipate direttamente dal Comune di Monza: Brianzacque S.r.l., Monza Mobilità S.r.l. e Farma.Co.M. S.p.A. rispettano i parametri per il loro mantenimento e gestiscono servizi pubblici di interesse generale.

Considerato che le attività svolte da tutte le società partecipate dal Comune di Monza di cui al precedente elenco (ivi incluse quelle partecipate indirettamente per tramite della capogruppo Acinque, partecipata dall’ente e quotata nei mercati regolamentati antecedentemente al 31/12/2015), risultano necessarie e funzionali per il perseguimento degli interessi dell’Ente Pubblico e quindi strettamente connesse con le finalità istituzionali del Comune e che nessuna di esse rientra nelle casistiche individuate dall’art. 20 comma 2 del D. Lgs. 175 del 2016, mentre la loro organizzazione nell’ambito del gruppo societario risponde alle logiche industriali e di



mercato meglio esplicitate nel Piano Industriale societario, pubblicato sul sito della capogruppo.

Appurato che pertanto la partecipazione nelle stesse non è in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Dato atto che:

- a norma dell'Art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 c. 2 lett. e) è competenza del Consiglio Comunale "l'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" e pertanto anche il presente atto ricognitivo delle partecipazioni societarie, con specifico riguardo al loro coinvolgimento nell'organizzazione dei servizi pubblici d'interesse generale del territorio;

- secondo quanto previsto dai Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali pubblicati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'Organo di revisione rilascia parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, n. 3 del TUEL sul piano di razionalizzazione eventualmente redatto solo nel caso in cui il piano modifichi le modalità di gestione dei servizi, mentre il parere non è da rilasciare nel caso in cui il piano non modifichi le modalità di gestione dei servizi.

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di non dover procedere ad ulteriori razionalizzazioni, fusioni o soppressioni di altre società partecipate, come precedentemente indicato.

Considerato altresì che l'art. 30 del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 stabilisce:

- al comma 1 che i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio;

- al comma 2 che la ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house la relazione di cui al punto precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Visto che la relazione di ricognizione, di cui all'art. 30 comma 2 del D.lgs. n. 201/2022 che si allega al presente atto quale appendice della relazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Allegato 2), è stata approvata con separata deliberazione di Giunta Comunale;

Vista la L. 23 Dicembre 2014 n. 190;

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Visto l'Art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



Visto lo Statuto vigente del Comune di Monza;
Visto il Regolamento sui controlli delle società partecipate non quotate del Comune di Monza;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP: 0102/6.17.35 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO ENTI PARTECIPATI come da vigente funzionigramma;

Visto il D. Lgs. n. 175/2016;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SEGRETERIA GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: VICESINDACO EGIDIO LONGONI

La Giunta Comunale propone all'On.le Consiglio Comunale di voler

DELIBERARE

1. di far proprie ed approvare le premesse di cui al presente provvedimento;
2. di approvare la Relazione tecnica di ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2023 (Allegato 1) facente parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposta dall'Ufficio competente secondo le indicazioni e gli esempi forniti dalle linee guida date dal Dipartimento del Tesoro - MEF e dalla Corte dei Conti, condividendone metodologia di analisi e conclusioni;
3. di stabilire che al termine delle operazioni di razionalizzazione già avviate e concluse nei precedenti anni e a in conformità con l'analisi di cui al comma precedente, le società partecipate direttamente che saranno mantenute nel portafoglio del Comune di Monza sono le seguenti:
 - a. Brianzacque S.r.l., società pubblica affidataria "in house" del servizio idrico integrato brianzolo, partecipata al 18,09% dal Comune di Monza, strategica per l'organizzazione del servizio idrico integrato a livello di Ambito provinciale (ATO);



- b. *Monza Mobilità S.r.l., società “in house” del Comune di Monza, affidataria diretta della gestione della sosta su aree cittadine, partecipata al 100%, società frutto della trasformazione della preesistente TPM S.p.A., strategica per il coordinamento della mobilità cittadina;*
- c. *Farma.Co.M. S.p.A., la società di gestione delle farmacie comunali, partecipata al 94,98% dal Comune e dai soci farmacisti, avente oggetto sociale oltre che la distribuzione di farmaci anche altri importanti servizi socio-assistenziali, strategica per la distribuzione di farmaci in zone poco servite della città e per l'erogazione di altri servizi socio-assistenziali;*
- d. *ACINQUE S.P.A., la multiutility operante nel settore dell'energia e dell'ambiente, quotata in borsa, partecipata al 10,53% dal Comune di Monza, la cui partecipazione da parte dell'ente è strategica per l'organizzazione dei servizi d'interesse generale legati all'ambiente e all'energia. La società, altresì, in quanto quotata nei mercati regolamentati, non è comunque soggetta all'applicazione del D. Lgs. 175/2016 citato, salvo dove espressamente previsto e la partecipazione ad essa è comunque consentita a norma dell'art. 26 comma 3, del medesimo D. Lgs. 175/2016, dove prevede che le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015;*
4. *di dare atto che tutte le partecipazioni indirette del Comune di Monza fanno capo alla società quotata ACINQUE S.p.A., alle quali non si applicano se non nelle parti dove espressamente previsto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016, e che in ogni caso le medesime risultano necessarie e funzionali per il perseguimento degli interessi dell'Ente Pubblico e quindi strettamente connesse con le finalità istituzionali del Comune e che nessuna di esse rientra nelle casistiche individuate dall'art. 20 comma 2 del D. Lgs. 175 del 2016 e che la loro organizzazione nell'ambito del gruppo societario risponde alle logiche industriali e di mercato meglio esplicitate nel Piano Industriale societario, pubblicato sul sito della capogruppo;*
5. *di dare atto che la relazione di cui al comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 201/2022, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui al punto 2 (Allegato 2);*
6. *di dare atto che copia del presente provvedimento verrà pubblicata nell'apposita sezione amministrazione trasparente del sito Istituzionale;*
7. *di dare atto altresì che copia del presente provvedimento verrà inviata alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;*
8. *di dare atto infine che notizia del presente provvedimento verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) attraverso il portale tematico [https://portaletesoro.mef.gov.it.](https://portaletesoro.mef.gov.it;);*
9. *di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG);*
10. *di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP);*
11. *Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.*



Esauriti gli interventi, per i quali si rinvia al verbale di seduta, la Presidente del Consiglio comunale invita l'aula a procedere alla votazione, per voto palese a mezzo del sistema elettronico, con l'assistenza degli scrutatori:

Guffanti Ilaria Maria
Bernasconi Paola
Villa Simone

accertando e proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 25 Consiglieri votanti n. 24 Maggioranza richiesta n. 13

Voti favorevoli n. 24
Voti contrari n. //
Astenuti n. 1 (Piffer)
Presenti non votanti n. //

Risultano assenti alla votazione i Consiglieri: Arbizzoni, Galbiati, Galli, Merlini, Paciello, Pietrobon, Racioppi e Sassoli.

In esito alla votazione sopra riportata, la Presidente dichiara che la proposta, per la quale non sono stati presentati emendamenti è

APPROVATA.

Successivamente la Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l'immediata eseguibilità sull'oggetto approvato, invitando l'aula a procedere alla votazione, per voto palese, a mezzo del sistema elettronico, con l'ausilio dei già citati scrutatori, accertando e proclamando il seguente esito, come da report votazione allegato:

Consiglieri presenti n. 25 Consiglieri votanti n. 25 Maggioranza richiesta n. 17

Voti favorevoli n. 25
Voti contrari n. //
Astenuti n. //
Presenti non votanti n. //

Risultano assenti alla votazione i Consiglieri: Arbizzoni, Galbiati, Galli, Merlini, Paciello, Pietrobon, Racioppi e Sassoli.

In esito alla votazione sopra riportata, il Consiglio Comunale

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art. 134, c. 4 D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. ii.



Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate dal Comune di Monza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente, al 31 dicembre 2023.

1) La disciplina introdotta dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito, Decreto) attua un coordinamento tra le numerose disposizioni previste in materia di società a partecipazione pubblica, con l'intento di dare coerenza all'intero sistema, garantire l'efficiente gestione delle partecipazioni, tutelare la concorrenza del mercato e ridurre e razionalizzare la spesa pubblica.

Il Decreto, ha previsto un processo di analisi delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni, atto a verificare la rispondenza al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali ed ai criteri previsti dagli artt. 4 e 20 del medesimo Decreto, in assenza dei quali consegue l'obbligo di mettere in atto azioni di razionalizzazione.

Il processo in oggetto è articolato in una prima fase di revisione straordinaria, disciplinata dall'art. 24 del Decreto che doveva essere completata entro il 30 settembre 2017, a cui si affianca, a regime, la seconda fase, disciplinata dall'art. 20, la quale prevede di procedere annualmente alla revisione ordinaria.

Gli esiti delle revisioni sopracitate devono essere comunicati alla banca dati gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, pena una sanzione amministrativa pecuniaria quantificata in un importo da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000 e una sanzione consistente nel divieto di esercitare i diritti connessi alla partecipazione il cui mantenimento non sia coerente con il Decreto.

2) Perimetro di applicazione

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o

associazioni, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale che detengono partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica sia direttamente che indirettamente anche nel caso, oltre che di controllo solitario, di controllo congiunto.

3) Società quotate

L'art. 2, comma 1, lett. p) del Decreto definisce società quotate quelle società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Il Decreto, all'art. 26 comma 3, prevede che le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

Come normato all'art. 1, comma 5 del Decreto, alle società quotate e alle società dalle stesse controllate, si applicano le disposizioni contenute nel medesimo Decreto, solo se espressamente previsto.

4) Criteri per il mantenimento delle partecipazioni societarie

Il Decreto prevede, all'art. 4, che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Nei limiti di quanto sopra, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

In deroga a quanto sopra esposto, l'art. 4 del Decreto consente l'acquisto od il mantenimento di partecipazioni in società:

- a) aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- b) aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- c) con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- d) che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.

L'art. 26 comma 2 del Decreto prescrive inoltre che l'articolo 4 del Decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.

Infine, il Decreto prevede obblighi di razionalizzazione delle società nelle quali le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

5) Revisione Straordinaria 2017

Come precedentemente ricordato all'interno della presente relazione il Decreto ha inizialmente previsto l'effettuazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche della ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, al fine di verificare la rispondenza ai criteri previsti per il mantenimento.

In ottemperanza a quanto richiesto il Comune di Monza, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2017 avente ad oggetto "ricognizione delle partecipazioni del Comune

di Monza a norma dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016” e con deliberazione n. 57 del 25/9/2017 avente ad oggetto “Conferma degli indirizzi per la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Monza”, ha approvato la relazione tecnica di ricognizione straordinaria nella quale veniva dato atto delle operazioni poste in essere negli anni, aventi quale scopo quello di garantire l'efficiente gestione delle partecipazioni e dismettere quelle che non rispettavano i requisiti imposti dal Decreto.

6) Revisione Ordinaria 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023

A norma dell'art. 20 le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Secondo quanto richiesto dal Decreto, il Comune di Monza con successive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 103 del 22/11/2018, n. 66 del 28/11/2019, n. 58 del 14/12/2020, n. 77 del 21/10/2021, n. 60 del 12/12/2022 e n. 65 del 18/12/2023 provvedeva, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ad individuare le partecipazioni detenute in società partecipate o controllate e verificava la rispondenza di quest'ultime alle prescrizioni contenute nel Decreto per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

7) Revisione Ordinaria 2024

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 20 del Decreto si procede alla ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023 dal Comune di Monza ed alla verifica dei requisiti per il loro mantenimento.


a) Introduzione

Si riporta a seguire la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Monza.

Si precisa che l'Assemblea dei soci di ACSM AGAM ha deliberato nel corso dell'anno 2022 la modifica della denominazione sociale da “ACSM AGAM” a “ACINQUE” con effetto dal 1 ottobre 2022.

Di conseguenza anche le denominazioni delle partecipate del relativo gruppo sono state modificate a far data dal 1° ottobre 2022, e quindi dalla ricognizione del 2023, riferita all'anno 2022, rispetto alle precedenti ricognizioni degli anni precedenti. La tabella di corrispondenza delle denominazioni è riportata nella ricognizione annuale del 2023.

GRAFICO PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE AL 31 DICEMBRE 2023



b) Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente ed una tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute indirettamente.

Partecipazioni dirette al 31/12/2023

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
MONZA MOBILITÀ S.R.L.	02689470967	100%
FARMA.CO.M. S.P.A.	02730670961	94,98%
BRIANZACQUE S.R.L.	03988240960	18,09%
ACINQUE S.P.A.	95012280137	10,53%

Partecipazioni indirette al 31/12/2023

Le partecipazioni indirette sono detenute dalla capogruppo ACINQUE S.p.A, società quotata nei mercati regolamentati dal 1999 e partecipata dal Comune di Monza dal 2009. Il Decreto, all’art. 26 comma 3, prevede che le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015. Il mantenimento delle partecipazioni è esteso anche alle partecipate indirette di partecipazioni quotate e detenute al 31 dicembre 2015. In ogni modo si riporta l’elenco delle partecipazioni indirette. Tutte le

partecipazioni che fanno capo alla capogruppo ACINQUE S.p.A. gestiscono servizi pubblici di interesse generale.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
LERETI S.P.A.	07063880962	100%
RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L.	01017590140	100%
ACINQUE ENERGY GREENWAY S.R.L.	00795040153	70%
ACINQUE ENERGIA S.R.L.	03773040138	99,75%
ACINQUE AMBIENTE S.R.L.	03653510127	100%
ACINQUE TECNOLOGIE S.P.A.	01734970120	100%
ACINQUE INNOVAZIONE S.R.L.	00802100149	100%
COMOCALOR S.P.A.	08424950155	51%
ACINQUE FARMACIE S.R.L.	00962350146	100%

Con data effetto 1 gennaio 2020, la società Lario Reti Gas S.r.l. è stata fusa per incorporazione in Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A. la quale ha cambiato denominazione in Lereti S.p.A. e la società Enerxenia S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Acel Energie S.r.l. (dal 1/10/22 Acinque Energia S.r.l.).

In data 01/04/2022 la società Serenissima Gas S.p.A. è stata ceduta e non fa più parte del gruppo.

In data 30/06/2022 è stata costituita la società Acinque Energy Greenway S.r.L. dalla società Acinque Tecnologie S.p.A. e dalla società SILEA S.p.A.

Tutte le operazioni di riorganizzazione del Gruppo si sono concluse nell'anno 2022 e sono già state descritte nelle relazioni ai bilanci societari nonché nelle relazioni al Bilancio Consolidato di Gruppo chiuso al 31 dicembre 2022 del Comune di Monza, cui qui si rinvia.

c) Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Si riportano a seguire le schede di dettaglio, predisposte secondo le indicazioni ed i modelli forniti dal MEF, delle società non quotate in cui il comune detiene partecipazioni, con lo scopo di verificare che le stesse rispettino le prescrizioni contenute nel Decreto per il loro mantenimento.

Per quanto riguarda le società quotate o da esse controllate tale analisi non verrà proposta in quanto a norma dell'art. 26 comma 3 del Decreto le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015, pertanto non è necessario verificare la rispondenza ai requisiti previsti dal Decreto.

Si ricorda infine che alle società quotate e alle società dalle stesse controllate, si applicano le disposizioni contenute del Decreto, solo se espressamente previsto, e che, in ogni caso, il D. Lgs. 175/2016 precisa che possono sempre essere mantenute le partecipazioni in società quotate dal 31/12/2015.

1

MONZA MOBILITÀ S.R.L. - CF 02689470967

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02689470967
Denominazione	MONZA MOBILITÀ S.R.L.
Anno di costituzione della società	28/04/2015 a seguito della trasformazione di TPM S.P.A.
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	MB
Comune	Monza
CAP	20900
Indirizzo	Via Enrico Cernuschi, 8

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	OGGETTO SOCIALE
Oggetto sociale	<p>La Società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione dei Servizi di Interesse Generale (SIG) e/o dei Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) relativi alla mobilità ed ai sistemi di trasporto in ambito urbano e/o di interesse della cittadinanza, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50 del 2016;
NOME DEL CAMPO	Codici ATECO
Attività 1	H.52.21.5 - Gestione di parcheggi e autorimesse
Attività 2	H.49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

NOME DEL CAMPO	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	13
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Euro 23.200
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Euro 20.800

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	si	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	17.350	114.554	53.648	20.934	268.713

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.583.838	3.166.667	2.160.884
A5) Altri Ricavi e Proventi	5.757	19.934	140.270
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	130.004

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	100%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione della sosta a pagamento e della mobilità urbana
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	si
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	-
Termine previsto per la razionalizzazione	-
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2021?	-

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Note	La società gestisce “in house” la sosta a pagamento e la mobilità urbana del Comune di Monza

2 BRIANZACQUE S.R.L. - CF 03988240960

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03988240960
Denominazione	BRIANZACQUE S.R.L.
Anno di costituzione della società	12/06/2003
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	MB
Comune	Monza
CAP	20900
Indirizzo	Viale E. Fermi n. 105

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	OGGETTO SOCIALE
Oggetto sociale	<p>L'oggetto sociale è costituito dalla gestione, in via diretta e/o attraverso società totalmente controllate, del servizio idrico integrato prevalentemente a favore dei soci, nelle fasi di ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione e, in generale, della commercializzazione dell'acqua per usi sia civili che industriali ed agricoli e per altri tipi di utilizzazioni.</p> <p>In particolare svolge, prevalentemente a favore dei soci, l'attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete, degli impianti e delle dotazioni strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, avvalendosi di mezzi propri, di contribuzioni di enti soci e di pagamenti di enti pubblici e soggetti privati.</p>

NOME DEL CAMPO	Codici ATECO
Attività 1	E.36 - Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua
Attività 2	E.37 - Gestione delle Reti Fognarie

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

NOME DEL CAMPO	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	334
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Euro 82.893
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Euro 41.059

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	2.075.423	2.174.061	10.081.198	5.823.972	4.757.231

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	106.968.446	109.811.454	95.990.127
A5) Altri Ricavi e Proventi	13.455.404	17.063.956	16.665.898
di cui Contributi in conto esercizio	3.654.478	3.169.115	3.065.973

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	18,09%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione di servizi pubblici locali a rete
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c.5)	no

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2021?	
Note	La società gestisce servizi pubblici locali di interesse generale

3 FARMA.CO.M. S.P.A. - CF 02730670961

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02730670961
Denominazione	FARMA.CO.M. S.P.A.
Anno di costituzione della società	Nasce dalla trasformazione, nel novembre del 1997, dell'Azienda AMFAC
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	MB
Comune	Monza
CAP	20900
Indirizzo	Via Braille, 3

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Oggetto sociale	<p>La Società ha per oggetto l'esercizio di farmacie e di armadi farmaceutici; l'esercizio di erboristerie; l'esercizio di attività di vendita di prodotti sanitari salutistici; la distribuzione, al pubblico assistito dal servizio sanitario nazionale, dei preparati galenici e delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico approvato dall'Ente competente; la vendita diretta al pubblico, in assenza del Servizio sanitario nazionale, degli stessi prodotti di cui al punto precedente, dei presidi medico-chirurgici e degli altri generi non medicinali il cui commercio sia stato autorizzato dal Sindaco; la distribuzione intermedia di farmaci e parafarmaci a mezzo di apposito magazzino; la distribuzione, la vendita e l'erogazione di qualunque altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico; la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, anche veterinarie, e dei preparati galenici officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di cui alla tabella commerciale per i titolari di farmacie; la gestione di canili e delle attività collegate o collegabili, connesse e correlate, nonché delle problematiche relative alla tutela ed alla salute degli animali domestici.</p>

NOME DEL CAMPO	CODICI ATECO
Attività 1	G.47.73.1 - Farmacie

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 202
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	39
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Euro 40.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Euro 24.960

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	462.536	482.313	341.906	425.367	359.823

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.400.051	12.629.363	11.774.582
A5) Altri Ricavi e Proventi	286.772	297.096	235.470
di cui Contributi in conto esercizio	62.930	74.337	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Quota diretta	94,98%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione delle 10 farmacie comunali del Comune di Monza
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	Composizione azionaria: 94,98% Comune di Monza, 0,07% azioni proprie, 4,95% soci farmacisti dipendenti
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2021?	
Note	La società gestisce le 10 farmacie comunali del Comune di Monza, con finalità sociali, di interesse generale ed è stata costituita secondo le norme che regolano il settore di riferimento.

Monza,

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Elena Pellegrini

(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SCELTA DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE 7 SOSTA TARIFFATA SU AREA PUBBLICA E DEI SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA MOBILITA' URBANA.

MOTIVAZIONE QUALIFICATA DELLA SCELTA DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' MONZA MOBILITA' S.R.L. PARTECIPATA TOTALITARIA DEL COMUNE DI MONZA

a norma degli artt. 14, 17, 30 e 31 del D. Lgs. n. 201/2022 e dell'art. 7 del D. Lgs. n. 36/2023

*Documento redatto secondo i modelli messi online da ANAC sul sito:
<https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica>*

PARTE I : RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SCELTA DELLA MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Informazioni di Sintesi

Oggetto dell'affidamento	Gestione della sosta tariffata su aree pubbliche e in struttura e della mobilità cittadina. Servizi di mobilità (car sharing, bike sharing, varchi ZTL, permessi, etc.), gestione e manutenzione aree di sosta tariffata e relativi impianti, servizi di ingegneria, progettazione, pianificazione della mobilità. Progettazione e realizzazione segnaletica verticale, ed orizzontale e semaforica e loro manutenzione.
Importo dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> • Valore della concessione (Ricavi da gestione della sosta previsti per i 5 anni di concessione): €/Mio 17,5 • Valore del Canone di Concessione riconosciuto al Comune di Monza (importo canoni previsti per i 5 anni di concessione): €/Mio 6,0 • Valore oneri a carico della Società - obblighi di servizio per i servizi di mobilità a carico della società (valore previsto indicativamente per i 5 anni di concessione): €/Mio 0,74
Ente affidante	Comune di Monza - CF. 02030880153
Tipo di affidamento	Concessione con obblighi di servizio pubblico a carico del gestore.
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società <i>in house</i> (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. c)
<u>*Solo in caso di affidamento <i>in house</i></u>	<ul style="list-style-type: none"> • Codice fiscale e denominazione organismo <i>in house</i>: Monza Mobilità S.r.l. CF. 02689470967 • Percentuale di quote di partecipazione nell'organismo (quote di partecipazione diretta e indiretta e, in questo caso, indicazione della «società tramite»): 100% • Presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge: nessuna • Indicazione della presenza di rappresentanti negli organi di governo dell'organismo <i>in house</i>: sì totalitaria • Indicazione di clausole statutarie sul controllo analogo: Sì

	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione della presenza di Patti parasociali: nessun patto. • Indicazione della clausola statutaria che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata: Sì • Descrizione e quantificazione dell'attività svolta nei confronti dell'ente affidante, con specifica indicazione della eventuale ulteriore attività prestata in favore di soggetti terzi certificata dall'organismo controllo/revisore contabile: nessuna attività verso terzi • Indicazione superamento soglie di rilevanza comunitaria (si/no): sì
Durata dell'affidamento	5 anni dal 01/01/2024 al 31/12/2028
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Il servizio si svolge esclusivamente sul territorio del Comune di Monza (nr. Abitanti 123.000 circa).

Sezione A: Contesto giuridico e indicatori di riferimento

1. Il contesto giuridico di riferimento dei Servizi Pubblici Locali e della gestione della Sosta tariffata in particolare

Il servizio di gestione della sosta tariffata su aree pubbliche è un servizio pubblico locale “a rilevanza economica”, secondo l’accezione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto, come riconosciuto anche da consolidata giurisprudenza (per tutti vedasi C.d.S. sez. V 30/8/2006 n. 5072), si innesta in un settore per il quale esiste, potenzialmente, una redditività, e quindi una competizione sul mercato.

La gestione del servizio della sosta su un’area pubblica, riguardando l’utilizzo di un bene pubblico, costituisce attività di pubblico servizio in regime di concessione, svolta in favore della collettività.

Esso rientra nella più ampia categoria, definita dall’Unione Europea, dei servizi di interesse economico generale (SIEG), cioè di quelle attività commerciali che assolvono missioni d’interesse generale e sono soggetti a obblighi di servizio pubblico.

In materia di pubblici servizi il ruolo degli enti locali rimane centrale, dato che l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’art. 117, c. 2, lett. p) della Costituzione, pur con la specificazione che per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica le funzioni di organizzazione sono esercitate dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei. Gli enti affidanti sceglieranno le modalità di affidamento e gestione nel rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dell’obbligo di motivazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Oltre ad essere regolamentati dall’art. 113 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), i servizi pubblici locali a rilevanza economica divengono oggetto di un lungo percorso di aggiornamento e definizione sulla base della consistente giurisprudenza comunitaria che aveva portato, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20.7.2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. 13.8.2011 n. 138, ad individuare la normativa di riferimento, oltre che nel citato art. 113 del D. Lgs. 267/2000, nei seguenti:

- all’art. 3 bis del già citato D.L. 138/2011 che prevede, tra l’altro, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, che la dimensione di tali ambiti di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale, che le funzioni di organizzazione di tali servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo di tali ambiti;

- all’art. 34 c. 20 e segg. D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in L. 17.12.2012 n. 221, che nei commi da 20 a 27 detta previsioni per i servizi pubblici di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione, l’adeguata informazione alla collettività di riferimento.

In effetti, dopo l’azzeramento della normativa sui servizi pubblici locali ad opera della citata sentenza della Corte Costituzionale, i servizi pubblici locali a rilevanza economica risultavano regolati, oltre che dalle discipline di settore non toccate da tale sentenza, dalla normativa e dai principi generali dell’ordinamento europeo, nonché dai principi giurisprudenziali della Corte di Giustizia e da quella nazionale. Tra le modalità di scelta del soggetto gestore continuava quindi a permanere l’affidamento *in house providing*, cioè l’affidamento diretto, senza previa gara, ad un soggetto solo formalmente e non sostanzialmente diverso dall’ente affidante. Questa modalità è consentita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza Teckal 18.11.1999) in presenza di 3 condizioni: a) totale partecipazione pubblica, b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l’ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi, c) realizzazione, da

Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	L'attivazione degli abbonamenti è contestuale al periodo di validità della tipologia di abbonamento scelto
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione del reclamo
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	entro i 3 giorni lavorativi successivi alla ricezione della segnalazione
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	previsto un piano di pulizia. In relazione alle differenti strutture gestite varia da giornaliero, settimanale o bisettimanale
Carta dei servizi	qualitativo	l'azienda ha una carta dei servizi aggiornata al 2022 e pubblicata sul proprio sito web
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	per i servizi di sosta è previsto il pagamento cash, con carte bancarie e, per gli abbonamenti, dal portale web
Descrizione	Tipologia indicatore	Parcheggi
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	piano di scassetamento parcometri e casse automatiche, tenuta di un registro interventi di manutenzione degli impianti, pianificazione turni e attività del personale addetto al controllo della sosta
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	le apparecchiature di campo (sistemi controllo accessi ai parcheggi, parcometri, bike station) sono mappate

	<ul style="list-style-type: none"> <u>abbonamenti per i residenti / domiciliati nella ZPRU Centro sprovvisti di spazi di sosta in aree private:</u> (ex art. 8 del Disciplinare per la sosta regolamentata e a pagamento su strada approvato con Deliberazione di G.C. nr 198/2023): <p>1° auto principale intestata a residente/o dimorante risultante dalla carta di circolazione o benefit aziendale certificato dal contratto di lavoro: 150,00€/anno solare 75,00€/sei mesi;</p> <p>2° auto intestata a residente/o dimorante risultante dalla carta di circolazione benefit aziendale certificato dal contratto di lavoro: 200,00€/anno solare 100,00€/sei mesi;</p> <p>dalla 3° auto intestata a residente/o dimorante risultante dalla carta di circolazione o benefit aziendale certificato dal contratto di lavoro: 250,00€/anno solare 125,00€/sei mesi</p>	
ZPRU Stazione	<ul style="list-style-type: none"> <u>pass residenti nella ZPRU Stazione:</u> (ex art. 7 del Disciplinare per la sosta regolamentata e a pagamento su strada approvato con Deliberazione di G.C. nr 198/2023): 25,00 €/anno <u>tariffa</u> (giorni feriali e festivi dalle ore 08:00 alle ore 24:00): 1,00 €/h o sua frazione 	Tariffa minima € 1,00
via Martiri delle Foibe (CAM superficie)	tariffa (giorni feriali e festivi dalle ore 08:00 alle ore 20:00): 1,00 €/h o sua frazione	Tariffa minima € 0,60
Ospedale Vecchio Via C. Prina Via A. Volta Via Pellettier	tariffa diurna (giorni feriali e festivi dalle ore 08:00 alle ore 20:00): 1,20€/h per le prime 3 ore – ore successive 2,20€/h tariffa serale (giorni feriali e festivi dalle ore 20:00 alle ore 24:00): 2,20€ tariffa fissa	Tariffa minima € 0,60
Tutte le altre aree/vie di parcheggio a pagamento su strada	tariffa (giorni feriali e festivi dalle ore 08:00 alle ore 20:00): 1,00 €/h o sua frazione	Tariffa minima € 0,60

Aree sosta in parcheggi in struttura (non custodite)	Tariffa / validità	Note
Via A. Volta (interrato)	<ul style="list-style-type: none"> <u>tariffa</u> (giorni feriali e festivi dalle ore 08:00 alle ore 20:00): 1,00 €/h o sua frazione 	tariffa minima: € 0,80
Via Suor Maria Pellettier (interrato)	<ul style="list-style-type: none"> <u>tariffa</u> (giorni feriali e festivi dalle ore 08:00 alle ore 20:00): 1,00 €/h o sua frazione 	tariffa minima: € 0,80
p.zza Castello	<ul style="list-style-type: none"> <u>lunedì – sabato</u> (dalle ore 08:00 alle ore 20:00): 1,00 €/h o sua frazione (tariffa minima 1,00€) <u>domenica e festivi</u> (dalle ore 08:00 alle ore 20:00): 1,50 €/h o sua frazione (tariffa minima 1,00€) <u>tutti i giorni</u> (dalle ore 20:00 alle ore 24:00): 0,50 €/h o sua frazione (tariffa minima 0,50€) 	
Ospedale San Gerardo	<ul style="list-style-type: none"> <u>tutti i giorni</u> (dalle ore 07:00 alle ore 21:30): fino a 3 h: 2,00€ oltre 3 h: 1,00€/h tariffa massima: 5,00 €/giorno 	

TARIFE SOSTA GESTITA DAL GESTORE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI ADIACENTI ALL'U-POWER STADIUM E ALL'ARENA (Deliberazione di G.C. nr 297/2024):

Sono in vigore le seguenti tariffe, vevoli per ciascuna partita casalinga di AC Monza - stagione 2024/2025:

1) per i veicoli di categoria M1 ex art. 47 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) ovvero *“i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente”*:

- per i parcheggi ubicati nelle aree adiacenti all'U-Power Stadium, contrassegnati nella planimetria contenuta nel piano dai colori arancione (destinato alla sosta dei veicoli dei tifosi ospiti), e verde: € 10,00 dall'apertura dell'area di parcheggio (3 ore prima dell'inizio della partita) fino a massimo un'ora dopo la fine dell'evento, per il giorno in cui si svolge la manifestazione sportiva;
- per il parcheggio ubicato nella zona industriale *“ex Fiera”* contrassegnato nella planimetria contenuta nel piano dal colore azzurro: € 5,00 dall'apertura dell'area di parcheggio (3 ore prima dell'inizio della partita) fino a massimo un'ora dopo la fine dell'evento, per il giorno in cui si svolge la manifestazione sportiva;

2) per i veicoli di categoria M2 ex art. 47 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) ovvero *“i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa non superiore a 5tn”* e per i veicoli di categoria M3 ex art. 47 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) ovvero *“i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa superiore a 5tn”*:

- per il parcheggio ubicato nell'area adiacente all'U-Power Stadium, contrassegnato nella planimetria contenuta nel piano dal colore arancione: € 30,00 dall'apertura dell'area di parcheggio (3 ore prima dell'inizio della partita) fino a massimo un'ora dopo la fine dell'evento, per il giorno in cui si svolge la manifestazione sportiva.

Gratuità per motociclette e motocicli nelle apposite aree dedicate; esenzione dal pagamento della sosta nei parcheggi a favore di:

- Personale dipendente e collaboratori delle Società Consorzio Vero Volley e AC Monza Spa
- Atleti, allenatori e personale sportivo delle suddette Società e delle squadre ospiti;
- Personale tecnico e addetti alle pulizie/manutenzioni delle rispettive strutture;
- Frequentatori degli eventi presso l'Arena di Monza;
- Personale del Comune di Monza con veicolo di servizio;
- Titolari di contrassegno di parcheggio per disabili (figura V.4 art. 381 D.P.R. 495/1992);
- Veicoli delle forze dell'ordine (Polizia/Carabinieri/Guardia di Finanza, Polizia Locale e Polizia Penitenziaria).

Come si evince dalla tabella, le tariffe, in particolare su strade e piazze, sono strutturate per favorire una sosta breve, incentivando il “turn over” degli stalli messi a disposizione della cittadinanza, ed hanno subito nel tempo diversi incrementi, al fine di contemperare l'esigenza di garantire la sosta ai cittadini a tariffe calmierate, con quella di favorire l'utilizzo di mezzi alternativi non inquinanti, anch'essi forniti a prezzi calmierati alla cittadinanza (mezzi pubblici, servizi di car sharing, bike sharing, monopattini ecc.).

Proprio la strategia di adottare un unico gestore per attuare politiche che favoriscano l'utilizzo da parte dei cittadini di un mix tra i mezzi alternativi, favorendo una mobilità sostenibile, consente all'amministrazione di avere un unico interlocutore che non si pone “in concorrenza” nella gestione di servizi tra loro alternativi, ma che li gestisce in modo coordinato tra loro (ad eccezione del trasporto pubblico, che è gestito a livello di bacino).

Importi in Euro

ANNI	RICAVI SOSTA	IMPORTO ROYALTIES (riconosciute al Comune di Monza)
2020	1.652.095,00	186.102,38
2021	2.057.163,00	683.838,85
2022	2.465.433,00	795.315,12
2023	2.766.574,00	850.018,19
2024 (1 semestre)	1.757.773,00	486.777,22
TOTALE	10.699.038,00	3.002.051,76

2 Obblighi di Servizio Pubblico

a. Qualificazione del servizio pubblico universale e relativi obblighi.

Al fine di poter definire i parametri per il riscontro della coerenza del modello di gestione dei servizi oggetto della presente relazione con i requisiti dell’ordinamento comunitario è necessario individuare alcune definizioni di riferimento, potendo assumere gli elementi precisati dalla Commissione Europea nel Libro Verde sui servizi di interesse generale COM (2003)270 del 21 maggio 2003, peraltro successivamente sviluppati dalla giurisprudenza comunitaria.

L’espressione “servizi di interesse economico generale” è utilizzata negli articoli 16 e 86, paragrafo 2 del Trattato UE, ed è consolidato l’accordo che con il termine ci si riferisca a servizi di natura economica, che, in virtù di criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Il concetto di servizi di interesse economico generale riguarda in particolare alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete, quali i trasporti, i servizi postali, l’energia e la comunicazione. Tuttavia il termine si estende anche a qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico (punto 17 del Libro Verde).

L’espressione “obblighi di servizio pubblico” si riferisce a requisiti imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico, ad esempio in materia di trasporti aerei, ferroviari e stradali e di energia. Tali obblighi possono essere imposti sia a livello comunitario che nazionale o regionale. Tale definizione è stata successivamente sviluppata dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Il concetto di “servizio universale” fa riferimento ad una serie di requisiti di interesse generale in base a cui taluni servizi sono messi a disposizione di tutti i consumatori ed utenti finali fino al livello qualitativo stabilito, sull’intero territorio di uno Stato membro, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo accessibile al maggior numero di categorie di utenti/consumatori.

Il concetto di “servizio universale” è dinamico: assicura che i requisiti di interesse generale tengano conto dei progressi in campo tecnologico, economico, sociale e politico e consente, se del caso, di adeguare costantemente tali requisiti alle diverse esigenze degli utenti e dei consumatori (sez. 1.1 punto 2 Allegato Libro Verde).

Il servizio universale è caratterizzato da alcuni requisiti fondamentali (Sez. 1 e 2 Libro Verde):

- a) Continuità;
- b) Qualità del servizio;
- c) Accessibilità dei prezzi;
- d) Protezione degli utenti e dei consumatori;
- e) Sicurezza della fornitura;
- f) Accesso alla rete.

Il servizio pubblico può quindi essere definito, in sintesi, come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo) che la gestisce direttamente oppure indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Vale la pena quindi verificare se il servizio di gestione della sosta tariffata su aree pubbliche possa essere inquadrato tra i servizi di interesse economico generale, e ancor più se esso debba possedere le caratteristiche di servizio "universale".

Tra i bisogni della comunità cittadina, cui deve essere preordinato il servizio pubblico di gestione della sosta tariffata dei veicoli, assume un rilievo preminente l'accessibilità ed universalità del servizio, intese come possibilità per l'utenza di disporre di un congruo numero di posti auto di sosta, a tariffe calmierate prefissate dall'Amministrazione comunale, inferiori ai prezzi di mercato e tali da consentire anche ai meno abbienti di utilizzare e parcheggiare l'automobile per i propri indispensabili spostamenti nell'area urbana di Monza, per motivi di lavoro o personali, quali ad esempio la fruizione delle prestazioni sanitarie erogate dalla locale Azienda Ospedaliera e Polo Universitario "San Gerardo".

Nelle zone urbane ad alta densità, come la città di Monza, snellire il traffico è diventata una finalità sociale e pubblica, anche ai fini dell'abbattimento dell'inquinamento atmosferico. L'interesse pubblico di incentivare la sosta dei veicoli a tariffe contenute, fissando le relative condizioni in modo da prestare un servizio non particolarmente oneroso né per il gestore, né per l'utente, salvaguardando l'equilibrio economico delle parti e il reciproco principio di buona fede, risponde all'interesse primario del conducente di parcheggiare l'auto in zone in una certa misura sorvegliate, ma anche all'esigenza della collettività di una mobilità urbana ordinata.

Il servizio di sosta diviene pertanto non più solo una "facility" per il conducente dell'auto, ma anche e soprattutto, uno strumento di regolazione e pianificazione della mobilità e del traffico, a garanzia del suo andamento scorrevole, in specie in zone urbane di alta densità, come detto.

L'accessibilità al servizio deve pertanto essere garantita non solo tramite le strutture private, le quali volgono il loro interesse alla massimizzazione del profitto, ma anche dalle strutture pubbliche, per le quali l'interesse primario deve essere il bene della collettività, inteso proprio come corretto defluire del traffico cittadino, che consente l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico, garantendo al contempo a tutti i cittadini, anche ai meno abbienti, di poter circolare e parcheggiare per svolgere i propri interessi privati, che divengono, nell'insieme del loro agire, interessi della collettività.

In tale quadro di riferimento, al fine di garantire l'accessibilità al servizio all'utenza, secondo principi di universalità e imparzialità e parità di accesso, diviene indispensabile l'imposizione di precisi obblighi di servizio pubblico, al fine di garantire l'accessibilità ed universalità del servizio e parità di trattamento nei confronti dell'utenza imponendo in particolare tariffe calmierate anche in zone strategiche della città (es. scuole, ospedale etc.). A fronte di tali obblighi, imposti al concessionario, l'Amministrazione concedente dovrà prevedere adeguate compensazioni secondo parametri di trasparenza, da cui si evidenzino in modo chiaro i livelli di remunerazione del gestore.

Per il servizio di gestione della sosta tariffata le prescrizioni relative agli obblighi di servizio pubblico fanno quindi riferimento all'imposizione di tariffe regolate dall'ente affidante, il cui obiettivo prioritario deve essere la tutela degli utenti e il rispetto di quei principi di accessibilità, universalità, parità di trattamento di cui si è più sopra trattato diffusamente.

Nel caso in esame, poi, gli obblighi di servizio sono stati estesi, affidando alla società affidataria in house, contestualmente al servizio ampiamente remunerativo della gestione sosta tariffata, tutta una serie di servizi strumentali, gestiti a totale carico della società stessa e finanziati direttamente con gli introiti della sosta.

Gli obblighi legati ai servizi di mobilità, erogati direttamente ai cittadini dalla società in house, senza alcuna remunerazione, quali ad esempio la gestione dei permessi per la ZTL o per disabili, piuttosto che la gestione di servizi strumentali all'amministrazione, quali la gestione della stessa

ZTL (gestione e manutenzione varchi, gestione e manutenzione servizio di Infoparking, gestione della segnaletica verticale ed orizzontale, ecc.), divengono precisi obblighi di servizio, remunerati con gli introiti della sosta, ma privi di una remunerazione propria, che non viene riconosciuta né tramite l'applicazione di tariffe all'utenza, per i servizi erogati direttamente ai cittadini, né tramite il trasferimento o il compenso del servizio svolto da parte dell'Amministrazione concedente, per i servizi strumentali.

Per l'analisi dei costi e dei ricavi dei diversi servizi gestiti dalla società e la verifica di quanto la remunerazione del servizio di gestione della sosta tariffata abbia consentito la gestione senza oneri per l'Amministrazione dei servizi di mobilità urbana, l'ammontare e gli importi relativi al valore della Concessione nella pregressa gestione quinquennale e degli obblighi di servizio pubblico di cui la società si è fatta carico sono riportati nelle tabelle riportate alla successiva Sezione del presente documento, al paragrafo B.2.2

Dall'analisi effettuata sui bilanci del precedente quinquennio, risulta che le pregresse gestioni pur mantenendo risultati sempre positivi, hanno consentito di calmierare le tariffe rispetto all'analogo servizio offerto dalla concorrenza privata (sia su aree pubbliche che su aree private), ed hanno permesso la gestione sinergica dei servizi di mobilità urbana, remunerati e finanziati direttamente con gli introiti della sosta.

Da quanto descritto emerge anche che gli obblighi di servizio applicati all'affidamento non richiedono compensazioni da parte dell'Amministrazione, che anzi giova del fatto che gli introiti delle tariffe, oltre a remunerare l'amministrazione stessa con gli introiti della concessione consentono il reinvestimento della parte non incassata direttamente dall'amministrazione in servizi di mobilità urbana gestite direttamente dalla società, a suo totale carico.

Oltre all'autofinanziamento dei servizi di mobilità urbana come sopra descritto, alla società è stato altresì imposto un canone di concessione da riconoscere all'Amministrazione comunale, pari ad almeno il 35% del totale degli introiti dei parcheggi, che viene incassato dall'ente contribuisce alle entrate correnti dello stesso. Per la tabella degli importi si rinvia ai paragrafi successivi.

Poiché l'Amministrazione pone a carico dell'operatore obblighi di servizio pubblico, tra cui l'applicazione di tariffe calmierate imposte dall'Amministrazione, l'obbligo di fornire servizi pubblici non remunerativi ai cittadini (permessi ZTL, Gestione Varchi, Permessi disabili ecc.), già precedentemente descritti, senza tuttavia procedere al traferimento o al compenso di detti servizi che restano a totale carico dell'operatore, il servizio affidato non rientra tra quelli per i quali risulti applicabile la normativa sugli aiuti di Stato.

2 Ulteriori servizi strumentali all'ente

La società, grazie alla struttura organizzativa propria e all'expertise maturata negli anni sul campo e alla continua collaborazione con il Comune, è oggi in grado anche di supportare l'ente nel fornire servizi strumentali accessori e/o ausiliari a quelli di mobilità in senso stretto.

In particolare si tratta di servizi di ingegneria, che la Società, tramite il contratto di servizio, si propone di fornire secondo una competitiva tabella di sconti applicati, competitivi rispetto a quelli di mercato.

Per quanto riguarda le attività di ingegneria che il Comune di Monza potrà affidare nella modalità "in house" a Monza Mobilità in funzione del Contratto di Servizio, lo sconto previsto pari al 34% risponde alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e se essa garantisca la modalità di affidamento più adeguata ai fini dell'interesse della collettività amministrata, giustificando il mancato ricorso al mercato.

Più in particolare si evidenzia come il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) abbia svolto una analisi sull'andamento dei ribassi nelle gare pubbliche di ingegneria arrivando a definire che nel 2022 ha registrato un valore medio di ribasso pari al 28%, che conferma il trend in discesa per il valore medio dei ribassi di aggiudicazione in atto da diversi anni (29,2 del 2021 e il 35,2% del 2020).

La valutazione della congruità di quanto sopra è stata effettuata anche in modo maggiormente dettagliato effettuando 2 diverse analisi di dettaglio:

- la prima analizzando per la Regione Lombardia gli appalti riguardanti servizi di ingegneria che potrebbero far parte di assegnazioni da parte del Comune di Monza a Monza Mobilità.

ANALISI ANDAMENTO MERCATO PER AREA GEOGRAFICA LOMBARDIA					
DATA	PROVINCIA	SERVIZIO	BASE D'ASTA	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	RIBASSO
30/10/2023	MILANO	Servizio direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Rigenerazione urbana nel centro della città Rho, tra via De Amicis e Piazza Visconti - 9895812A64.	532.192,71 €	424.370,47 €	20,26%
12/10/2023	MONZA E BRIANZA	Affidamento del servizio di DL e CSE inerente ai lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'ex scuola elementare "Ferrario" di Agrate Brianza. CIG 9861369323	408.726,40 €	185.643,53 €	54,58%
30/10/2023	MILANO	Servizio direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Rigenerazione urbana nel centro della città Rho, tra via De Amicis e Piazza Visconti - 9895812A64.	532.192,71 €	424.370,47 €	20,26%
12/10/2023	MONZA E BRIANZA	Affidamento del servizio DL e CSE inerente ai lavori del 1 lotto funzionale della nuova sede dell'istituto "Milani" di Meda - CIG 9861272317	312.019,54 €	141.719,28 €	54,58%
24/10/2023	MILANO	Accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di monitoraggio delle opere d'arte stradali - Municipi da 1 a 9. Numero di riferimento: Appalto 20/2023 - CIG 9684392518 - CUP B49J22004210004 - PG 118811/2023	1.112.816,15 €	819.370,00 €	26,37%
11/10/2023	MILANO	procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di ingegneria per supporto specialistico alla direzione ingegneria di ATM per opere civili e infrastrutturali	1.081.730,77 €	914.625,00 €	15,45%
09/10/2023	BRESCIA	Procedura aperta telematica per l'affidamento delle indagini integrative, della progettazione definitiva ed esecutiva e del CSP relativi alla rifunionalizzazione della Ex Caserma Randaccio a Brescia	2.119.452,00 €	1.481.024,55 €	30,12%
27/09/2023	MILANO	Procedura aperta per l'affidamento della progettazione, CSP, DL, CSE delle opere finalizzate alla Realizzazione nuova Struttura edilizia per sviluppo progetto IRIS, presso il Polo Lasa	596.704,52 €	331.171,00 €	44,50%
08/09/2023	SONDRIO	Procedura aperta per prestazioni specialistiche di progettazione relativo a un nuovo bacino ed impianto innevamento artificiale dello Snow Park presso area sciistica di Mottolino a Livigno (SO)	302.184,21 €	201.466,21 €	33,33%


08/06/2023	SONDRIO	Affidamento, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 23, 101 e 111 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della parte II, titolo II, capo I, del D.P.R. n. 207/2010, del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e direzione dei lavori dell'opera denominata "Nuovo ponte di attraversamento del fiume Adda al km 19+550 della sp. 27, in loc. Le Prese, nel comune di Sondalo (SO).	237.519,31 €	128.524,55 €	45,89%
05/06/2023	BERGAMO	SERVIZI DI PROGETTAZIONE (IN TUTTE LE SUE FASI, DALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DI DIREZIONE LAVORI PER LE OPERE DI: "REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEI VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E CENTRO OPERATIVO MISTO" - CODICE CUP I21B21003720007	419.639,15 €	272.261,88 €	35,12%
31/05/2023	BRESCIA	Procedura aperta servizio di progettazione studio di fattibilità – definitiva ed esecutiva – direzione lavori per la rigenerazione urbana della scuola primaria di Costorio nel Comune di Concesio (BS)	450.454,55 €	220.047,05 €	51,15%
26/05/2023	MONZA E BRIANZA	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerente all'intervento di manutenzione straordinaria volta al miglioramento sismico dell'Is Europa Unita di Lissone (MB) finanziati dall'Unione Europea NextGenerationEU, Missione M4 "Istruzione e Ricerca" – Edilizia scolastica.	635.895,65 €	333.972,39 €	47,48%
08/05/2023	COMO	Redazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da porre a base dei successivi livelli di progettazione che prevede la realizzazione del nuovo collegamento Como – Mariano sulla base della soluzione B "GRONDA" individuata tra le alternative progettuali, con sviluppo a sud dell'abitato di Cantù, con un tratto per lo più in galleria naturale o artificiale, con brevi tratti a cielo aperto e con la realizzazione di uno svincolo intermedio con la viabilità esistente in località Montesolaro del comune di Carimate. CUP G91B20000610005 - CIG 9271313186.	1.360.584,37 €	690.000,00 €	49,29%

PARTE II: MOTIVAZIONE QUALIFICATA DELLA SCELTA DELL’AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA’ MONZA MOBILITA’ S.R.L. PARTECIPATA TOTALITARIA DEL COMUNE DI MONZA

Sezione A: Sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo e nazionale per l’affidamento “in house”

A.1 Struttura Societaria

La società affidataria è una S.r.l. a totale partecipazione dell’ente affidante. Lo statuto societario prevede la nomina diretta dell’Organo di Amministrazione e dell’Organo di controllo. Attualmente l’organigramma è così composto:



A.2 Controllo Analogo

Attualmente i requisiti per l’affidamento in house sono contenuti nell’art. 16 del D. Lgs. 175/2016, che prevede che per sussistere le condizioni per l’affidamento in esame, la società debba essere a totale partecipazione pubblica locale, che sussista nei confronti della stessa un “controllo analogo” dell’ente e che la stessa effettui almeno l’80% del proprio fatturato in favore dell’ente affidante.

La società è, come si è anticipato nel paragrafo precedente, una S.r.l. a totale partecipazione dell’ente. Il controllo analogo è esercitato non solo in quanto sono previste statutariamente decisioni riservate al socio unico (art. 9 dello Statuto Societario), come tipico delle S.r.l., ma

tutta evidenza che l'elemento che qualifica e discrimina la valutazione del servizio da parte dell'utenza è la tariffa applicata, in specie se si tratta di parcheggi a raso su strada, dove non vi sono particolari infrastrutture che l'utenza può valutare a proprio vantaggio.

Altro elemento discriminante è la presenza o meno di servizi di pagamento del parcheggio che siano accessibili in modalità adeguate alle tecnologie moderne. Un ulteriore elemento è la presenza di adeguati strumenti di informazione e pubblicità delle zone e delle tariffe.

L'elemento che poi qualifica l'affidamento è la disponibilità dell'operatore a rinunciare a parte dei propri profitti, al fine di poter erogare all'utenza servizi privi di rilevanza economica, o comunque strumentali ma non remunerati dall'ente, senza obblighi di compensazione da parte dell'ente affidante.

Saranno questi gli elementi esaminati per valutare l'opportunità di ricorrere all'affidamento in house per i servizi oggetto della presente relazione.

Come vedremo, la presenza di obblighi di servizio onerosi per l'ente affidatario rendono l'affidamento in house l'unico effettivamente percorribile.

B.2 Regioni del mancato ricorso al mercato

1. Analisi di mercato

Per un quadro completo del mercato di riferimento si riportano anche i dati relativi ai parcheggi in struttura (su aree delimitate o in strutture multipiano, fuori terra o interrato, con accesso regolato da sbarre automatiche o da personale di assistenza) esistenti sul territorio monzese gestiti da operatori privati che, oltre ad effettuare il servizio di sosta "oraria" a pagamento, offrono anche forme di abbonamento settimanale, mensile, trimestrale ed annuale.

Nome	Via	Capacità	Tipologia	Tariffe
Metropark Stazione	Via Turati	141	Tariffa oraria	1,00
			Tariffa fascia oraria 06-22	8,00
			Mensile	70,00
			Trimestrale	193,00
			Semestrale	385,00
			Annuale	770,00
			Mensile per abbonati ferroviario - No festivi	50,00
			Trimestrale per abbonati ferroviario - No festivi	150,00
			Semestrale per abbonati ferroviario - No festivi	300,00
			Annuale per abbonati ferroviario - No festivi	600,00
			Mensile per abbonati ferroviario	60,00
			Trimestrale per abbonati ferroviario	180,00
Semestrale per abbonati ferroviario	360,00			
Annuale per abbonati ferroviario	720,00			

Costi sostenuti dalla società per conto dell'amministrazione (inclusi costi del personale dedicato), che costituiscono obblighi di servizio prescritti dal Contratto di servizio (importi espressi in Euro):

Servizio	Annualità			
	2020	2021	2022	2023
Bike Sharing	45.650,00	71.923,00	144.780,00	150.243,00
Segnaletica	32.069,08		3.148,66	11.313,23
PUMS	33.000,00		23.920,00	
TOTALE	111.196,49	71.923,00	171.848,68	161.556,23

3. Benefici attesi per la collettività

Il servizio di sosta su aree e strutture pubbliche, in specie per quanto concerne la sosta a raso lungo strade e piazze comunali, genera indubbiamente una situazione di monopolio naturale, nel quale la tutela della concorrenza non permette la presenza di una molteplicità di operatori contemporaneamente presenti sul lato dell'offerta, e in concorrenza tra loro, infatti le caratteristiche tecniche del servizio in oggetto sono tali per cui non è possibile assicurare uno spazio apposito per ciascun operatore.

Non essendo possibile garantire l'abbattimento delle barriere d'entrata nel mercato in esame, il concetto di liberalizzazione deve essere inteso in altro modo, ovvero garantendo la tutela dei legittimi interessi di operatori privati potenzialmente in grado di svolgere il servizio a condizioni migliorative rispetto al monopolio pubblico garantendo nel contempo l'accessibilità e universalità delle prestazioni oggetto del servizio.

L'analisi di mercato eseguita ha portato alla conclusione per cui non si ritiene possibile procedere ad una piena liberalizzazione dell'attività di gestione della sosta tariffata di veicoli nel territorio comunale di Monza, poiché la sola iniziativa economica privata non appare idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della collettività.

L'attività di parcheggio e gestione sosta pubblica non può sottostare, per ragioni oggettive e per le modalità con cui viene strutturato ed erogato il servizio, alle regole del "mercato" che, per sua espressa natura, è aperto a qualunque operatore, titolato, che voglia entrarvi a far parte ed in cui il cliente finale sceglie da quale, dei tanti operatori autorizzati, acquistare ed usufruire del servizio.

Il principio della libera concorrenza, applicato in condizioni normali e naturali, è destinato a stimolare, spontaneamente, in ogni operatore una riflessione consapevole sulle modalità più adeguate per ridurre i costi e per migliorare la qualità offerta, condizioni che per il servizio di parcheggio e gestione sosta pubblica non sono materialmente attuabili in quanto si tratta di un servizio non suscettibile di frazionamento e quindi d'impossibile svolgimento, sulle medesime aree, da parte di più operatori contemporaneamente.

L'analisi di mercato ha accertato che la piena liberalizzazione sarebbe assolutamente inconciliabile con le esigenze di coordinamento, fissazione di precisi oneri e parametri di gestione, nonché di universalità, accessibilità e parità di trattamento, necessarie per tutelare la pubblica utenza beneficiaria del servizio parcheggio e gestione sosta tariffata su area pubblica.

Nell'ipotesi contraria, ovvero nel caso in cui vi fossero più operatori a rapportarsi al sistema di regolamentazione della sosta a pagamento, sulla stessa area, scaturirebbero rilevanti ed evidenti difficoltà dovute ad una mancata gestione unitaria della sosta ed impossibilità di coordinamento delle opportunità di sosta destinate all'utente, senza particolari attenzioni e tutele nei confronti della comunità locale e con conseguente mancanza di cura delle apparecchiature per il potenziamento dell'efficienza dell'offerta della sosta che porterebbe ad una limitazione

nell'accesso al servizio oltre al fatto che, per l'Amministrazione Comunale, si rivelerebbe molto difficile controllare la corretta applicazione delle tariffe.

Di fatto si presenta una situazione di monopolio naturale nelle strade e nelle piazze in quanto la presenza di un operatore esclude necessariamente quella di altri, non essendo possibile che il demanio stradale venga utilizzato contemporaneamente da più operatori, configurandosi pertanto un regime di concessione a privati, non potendosi prefigurare in alcun modo la piena liberalizzazione del servizio.

Occorre inoltre considerare che le tariffe di sosta calmierate ad opera del Comune implicano che il gestore dei servizi di sosta debba disporre di un numero sufficientemente elevato di posti auto, così da conseguire economie di scala, tali da garantire la copertura dei costi del servizio.

Ciò, a maggior ragione tenuto conto che in tal modo il Comune è posto nelle condizioni di imporre unilateralmente al gestore in regime di parziale esclusiva la diminuzione, anche temporanea, del numero di posti auto gestiti, per effetto di mutamenti della viabilità locale o di altri eventi quali occupazioni di spazi per mercati, fiere, manifestazioni e lavori, senza l'obbligo di compensazioni da parte dell'Amministrazione, se non quello di verificare il mantenimento del mero equilibrio economico-finanziario della gestione (ben difficile da attuare in caso di affidamento ad un operatore privato).

Risulta quindi evidente che il regime di concessione dovrà essere affidato ad un unico operatore, e non ad una pluralità di essi, e, a fronte della sussistenza di un operatore unico che già opera in regime di affidamento "in house", l'Amministrazione dovrà verificare se detta forma di affidamento risponda ancora alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e se essa garantisca la modalità di affidamento più adeguata ai fini dell'interesse della collettività amministrata.

Dall'analisi poi degli obblighi di servizio imposti, risulta evidente la difficoltà di reperire sul mercato un operatore di fiducia, che sia disposto a reinvestire in servizi di mobilità urbana una larga parte dei propri proventi, e che abbia altresì le capacità organizzative e gestionali per assumere su di sé l'erogazione di servizi non remunerativi e diversificati quali tutti quelli che attualmente, e nel futuro, dovrà gestire l'operatore unico dei servizi di sosta e mobilità urbana, in assenza di compensazioni di servizio adeguate alla remunerazione del capitale investito da parte dell'operatore privato.

Il modello di gestione "in house" risponde quindi all'esigenza dell'amministrazione di operare direttamente nella gestione dei servizi di mobilità e sosta, per tramite della propria "longa manus" in mano pubblica, senza il ricorso a complesse e onerose procedure di ricerca di un operatore privato di fiducia che sia disposto a collaborare in modo così stretto, con l'amministrazione, accollandosi i costi dei servizi non remunerativi.

La necessità che ci sia una stretta correlazione tra le esigenze di mobilità urbana, funzione rientrante nell'esercizio di poteri di esclusiva competenza del Comune, e la disciplina per l'autorizzazione della concessione ed utilizzo del suolo pubblico impedisce la piena liberalizzazione dei servizi di sosta, in considerazione anche del fatto che il personale dipendente del gestore dei servizi di sosta viene ad assumere la veste di ausiliario del traffico ai sensi dell'art.17, comma 32 della L.127/97 svolgendo funzioni assoggettabili al potere istituzionale dell'Ente.

Invero, come ampiamente riferito, sarebbe del tutto irrazionale, oltre che materialmente impossibile, la compresenza di più operatori autorizzati a gestire la sosta a raso lungo strade e piazze comunali, ovvero all'interno delle medesime aree comunali attribuite in concessione.

Sotto altro profilo, l'esigenza di mantenere nel tempo tariffe di sosta calmierate, inferiori rispetto a quelle di mercato, impone di prevedere un almeno parziale diritto d'esclusiva ad un unico soggetto, in modo da garantire la sostenibilità economica del servizio, vieppiù tenuto conto della previsione del diritto del Comune di limitare, anche temporaneamente, il numero di posti auto gestiti, in ragione del mutamento dell'assetto viabilistico o di altre circostanze, quali, ad esempio, lavori su strade ed edifici, eventi pubblici, manifestazioni, fiere.

Allo stesso tempo, come detto, nell'ottica di una pianificazione integrata della mobilità urbana, risulta opportuno concentrare in un unico soggetto le attività, non solo di gestione della sosta, ma anche e soprattutto le attività di pianificazione e di programmazione della pubblica mobilità urbana, non solo del traffico e della mobilità quotidiana, ma anche e soprattutto l'organizzazione di eventi cittadini importanti, quali il Gran Premio di Formula 1 e tutti gli altri importanti eventi che si concentrano soprattutto nel Parco e nella Villa Reale (concerti, gare podistiche, gare motociclistiche e automobilistiche in genere, fuochi d'artificio, sagre paesane ecc.) e nel Centro cittadino (eventi estivi, concerti ecc.).

Pertanto, alla luce delle problematiche ed esigenze pubbliche sopraelencate, appare coerente con le esigenze di mobilità urbana, di universalità e accessibilità del servizio, non disgiunta in ogni caso dall'accesso di una pluralità di operatori privati, l'affidamento di un parziale diritto d'esclusiva, relativo alla gestione della sosta a raso su strade e piazze comunali, nonché presso le aree adibite a parcheggio attualmente concesse a Monza Mobilità.

Quanto alla modalità di gestione del servizio oggetto d'esclusiva, previa valutazione ed accertamento che l'attività di gestione parcheggi e sosta tariffata su area pubblica debba essere parzialmente riservata ad unico operatore, appare opportuno scegliere di proseguire in una gestione "in house" del servizio, integrando lo stesso con ulteriori servizi strumentali di pianificazione e di gestione della mobilità urbana, fermo restando che l'affidamento dovrà essere strutturato in un contratto di servizio che tenga conto del valore di mercato della concessione. La società ha infatti gestito con successo i servizi di mobilità e sosta già da diversi anni, possiede tutte le caratteristiche normative per l'affidamento predetto, nonché l'expertise specifica sui servizi di mobilità urbana ed una struttura organizzativa adeguata ma snella ed efficiente, che lavora in strettissima collaborazione con gli uffici comunali, che le consente di rispondere in modo flessibile e rapido al mutamento del mercato e delle esigenze della collettività.

Avvalersi di un unico "hub" di competenze specifiche, che possa servire da "centro di competenze" della mobilità urbana, integrando nella propria struttura ed organizzazione tutte le attività programatorie ed esecutive legate alla mobilità, con una struttura snella che sfrutti le sinergie delle competenze condivise all'interno di un'organizzazione flessibile, ma integrata nell'Amministrazione Comunale in senso lato, consente all'Amministrazione di temperare l'esigenza di garantire la sosta ai cittadini a tariffe calmierate, con quella di favorire l'utilizzo di mezzi alternativi non inquinanti, anch'essi forniti a prezzi calmierati alla cittadinanza (mezzi pubblici, servizi di car sharing, bike sharing, monopattini ecc.).

La scelta strategica di adottare un unico gestore per attuare politiche che favoriscano l'utilizzo da parte dei cittadini di un mix tra i mezzi alternativi, favorendo una mobilità sostenibile, consente all'amministrazione di avere un unico interlocutore che non si pone "in concorrenza" nella gestione di servizi tra loro alternativi, ma che li gestisce in modo coordinato tra loro (ad eccezione del trasporto pubblico, che è gestito a livello di bacino), favorendo politiche volte alla tutela dell'ambiente e all'abbassamento dei livelli di inquinamento dell'aria, migliorando la fruibilità della mobilità urbana per tutti i cittadini.

A tal fine, si è stabilito che la regolazione e l'organizzazione dei servizi affidati alla Società siano tali per cui sia contemporaneamente garantito un introito predeterminato e certo all'Amministrazione Comunale e l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società, tramite un contratto di servizio che garantisca quanto segue:

1. il servizio affidato garantisca all'Amministrazione Comunale un corrispettivo pari ad almeno il 35% dei ricavi derivanti dalla gestione della sosta tariffata, quale canone concessorio del diritto in esclusiva della gestione della sosta su aree pubbliche;
2. insieme al servizio concesso di gestione della sosta tariffata, alla società siano esternalizzati altri servizi legati alla mobilità cittadina, quali quelli più sopra richiamati, e altresì desumibili dall'oggetto sociale richiamato nello Statuto sociale;
3. dall'insieme di servizi affidati si realizzino sinergie ed economie di spesa che possano essere verificate puntualmente tramite analisi prospettiche ed a consuntivo dei servizi resi, nonché miglioramento della mobilità cittadina e della qualità dell'aria, anch'esse misurabili tramite la definizione di specifici indicatori;



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA GENERALE

UFFICIO ENTI PARTECIPATI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' IN CUI IL
COMUNE DI MONZA DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE IN
OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 25/11/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA GENERALE

UFFICIO ENTI PARTECIPATI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' IN CUI IL
COMUNE DI MONZA DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE IN
OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO
